



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

**RIUNIONE GIOVEDI' 18 AGOSTO 2011**  
**PRESSO PARCO DEI PRINCIPI GRAND HOTEL & S.P.A**  
**VIA FRESCOBALDI, 5 - ROMA**

**1. Ricorso ex art. 33, comma 3 C.G.S., RESPINTO  
dell'U.S. TRIESTINA CALCIO S.p.A.**

avverso l'incongruità delle sanzioni:

- penalizzazione di punti 6 in classifica, da scontare nel campionato di 2011-2012 alla Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., per responsabilità oggettiva e presunta ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6 e art. 4, commi 2 e 5 C.G.S. nelle violazioni ascritte ai sui tesserati Doni e Manfredini;
- penalizzazione di punti 6 in classifica da scontare nel campionato 2011/2012 e ammenda di €50.000,00 alla Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S., nella violazione ascritta ai suoi tesserati Sommese e Micolucci;
- penalizzazione di punti 4 in classifica da scontare nel campionato 2011/2012 e ammenda di € 50.000,00 alla Società Piacenza S.C. S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, nella violazione ascritta al suo tesserato Gervasoni, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n.

603/1615pf10-11/SP/blr del 25.7.2011 –  
(Delibera della Commissione Disciplinare  
Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del  
9.8.2011)

- 2. Ricorso Sig. SIGNORI Giuseppe, all'epoca dei fatti Allenatore Professionista di 1<sup>a</sup> ctg.** **RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni ascrittegli con nota n. 603/1615pf/10-11SP/blr del 25.7.2011, degli artt. 9, 7, 1 e 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
- 3. Ricorso Sig. BELLAVISTA Antonio, all'epoca dei fatti iscritto nel Settore Tecnico quale Allenatore di base.** **RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni ascrittegli con nota n. 603/1615pf/10-11SP/blr del 25.7.2011, degli artt. 9, 7, 1 e 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
- 4. Ricorso Calc. DONI Cristiano, all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.** **RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1, 5 e 6 C.G.S. in relazione alla gara Atalanta/Piacenza del 19.3.2011 – nota n. 603/1615pf10-11/SP/blr del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
- 5. Ricorso Calc. MANFREDINI Thomas, all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.** **ACCOLTO** e, per l'effetto, proscioglie Thomas Manfredini dagli addebiti contestati annullando, sul punto, la decisione impugnata.

avverso la sanzione della squalifica per anni 3, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Ascoli/Atalanta del 12.3.2011 – nota n. 603/1615pf10-11/SP/blr del 25.7.2011 –

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**6. Ricorso ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.      RESPINTO**

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica da scontare nel Campionato di 2011-2012, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità oggettiva e presunta ai sensi dell'art 7, commi 4 e 6 e art. 4, commi 2 e 5 C.G.S., nelle violazioni rispettivamente ascritte ai suoi tesserati Doni Cristiano e Manfredini Thomas - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**7. Ricorso Calc. PAOLONI MARCO, all'epoca dei fatti tesserato U.S. Cremonese, trasferito in prestito il 31.1.2011 alla Soc. Benevento Calcio S.p.A.      RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., per le violazioni ascrittegli con nota n. 603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, degli artt. 9, 1, comma 1, 7 commi 1, 5 e 6 C.G.S. in relazione alle gare Monza/Cremonese del 21.11.2010, Cremonese/Paganese del 14.11.2010, Spal/Cremonese del 16.1.2011, Benevento/Viareggio del 13.2.2011, Benevento/Cosenza del 28.2.2011, Taranto/Benevento del 13.3.2011, Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, Inter Lecce del 20.3.2011, Benevento/Pisa del 21.3.2011, Siena/Sassuolo del 27.3.2011. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**8. Ricorso BENEVENTO CALCIO S.p.A.      PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce a 6 punti la penalizzazione da scontarsi nel campionato 2011/2012. Conferma nel resto.**

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 9 in classifica da scontare nel Campionato 2011/2012 e ammenda di € 30.000,00, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale nota n. 603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al suo tesserato Paoloni Marco, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e 4, comma 2,



(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

- 13. Ricorso U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.      RESPINTO**  
avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato Quadrini Daniele, ai sensi degli artt. 7, commi 4 e 6 e 4, comma 2, C.G.S., inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
- 14. Ricorso CALCIO PORTOGRUARO      PARZIALMENTE ACCOLTO e, per  
SUMMAGA S.r.l.      l'effetto, ridetermina l'ammenda inflitta in €  
10.000,00.**  
avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00, inflitta alla reclamante per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., nella violazione ascritta al suo tesserato Furlan Claudio, in ordine alla gara Benevento/Viareggio del 12.2.2011, a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
- 15. Ricorso Calc. SOMMESE Vincenzo,      RESPINTO  
all'epoca dei fatti tesserato per la Soc.  
Ascoli Calcio 1898 S.p.A.**  
avverso la sanzione della squalifica per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni ascritte con nota n. 603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, degli artt. 9, 7, 1 e 6 C.G.S., in ordine alle gare Livorno/Ascoli del 27.2.2011, Benevento/Cosenza del 28.2.2011, Ascoli/Atalanta del 12.3.2011, Padova/Atalanta del 26.3.2011, Siena/Sassuolo del 27.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
- 16. Ricorso ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.      RESPINTO**  
avverso la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nel Campionato 2011/2012 e ammenda di € 50.000,00 per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai suoi tesserati,

Micolucci Vittorio e Sommesse Vincenzo, ai sensi degli artt. 7, commi 4 e 6 e 4, comma 2 C.G.S., inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**17. Ricorso SPEZIA CALCIO S.r.l.**

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel Campionato 2011/12, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità presunta, ai sensi dell' art. 4, comma 5, CGS, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero allo stato non identificate, in occasione della gara Ravenna/Spezia del 27.3.11 - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla, sul punto, la delibera impugnata.

**18. Ricorso F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.r.l.**

avverso la penalizzazione punti 1 in classifica da scontare nel Campionato 2011/12, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità presunta, ai sensi dell' art. 4, comma 5, CGS, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ed essa estranee in occasione della gara Benevento/Viareggio del 13.2.2011 - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**RESPINTO**

**19. Ricorso A.C. REGGIANA 1919 S.p.A.**

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2011/2012 per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato Saverino Davide, ai sensi degli artt. 7, comma 4 e 4, comma 2 C.G.S., inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**RESPINTO**

**20. Ricorso Calc. SAVERINO DAVIDE,  
all'epoca dei fatti tesserato per la Soc.  
Reggiana Calcio S.p.A.**

**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 3, inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1 e 5 C.G.S., in ordine alla gara Reggiana/Ravenna del 10.4.2011, - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**21. Ricorso ASD C.U.S. CHIETI**

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, conferma 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato 2011/2012 e riduce l'ammenda ad €500,00.

avverso la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nel Campionato 2011/2012 e ammenda di € 4.500,00, inflittale per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6 e 4, comma 2, C.G.S. nelle violazioni ascritte al suo tesserato Tuccella Gianluca in ordine alle gare Livorno/Ascoli del 27.2.2011, Benevento/Cosenza del 28.2.2011, Padova/Aalanta del 26.3.2011, Siena/Sassuolo del 27.3.2011 e per l'associazione prevista dall'art. 9 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale nota n. 603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**22. Ricorso Calc. GERVASONI Carlo,  
all'epoca dei fatti tesserato per l'U.S.  
Cremonese S.p.A.**

**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 9, 7, commi 1, 5 e 6, in relazione alle gare Atalanta/Piacenza del 19.3.2011 e Novara/Ascoli del 2.4.2011 – nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**23. Ricorso PIACENZA FOOTBALL CLUB  
S.p.A.**

**RESPINTO**

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontare nel Campionato 2011/2012 e ammenda di € 50.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per

responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato Gervasoni Carlo, ai sensi dell' art. 7, commi 4 e 6 e art. 4, comma 2 C.G.S. - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blr del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**24. Ricorso Sig. VELTRONI Giorgio, RESPINTO  
all'epoca dei fatti Presidente e  
Amministratore Unico dell'U.S.  
Alessandria Calcio 12 S.r.l.**

avverso la sanzione della inibizione per anni 4, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Alessandria/Ravenna del 20.3.2011 - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blr del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**25. Ricorso Sig. BUFFONE Giorgio, RESPINTO  
all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della  
Soc. Ravenna Calcio S.r.l.**

avverso la sanzione della inibizione per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascrittegli, degli artt. 1, comma 1, 6, 9 e 7, commi 1, 5, 6 C.G.S., in ordine alle gare Verona/Ravenna del 27.2.2011, Ascoli/Atalanta del 12.3.2011 Padova/Atalanta del 26.3.2011, Siena/Sassuolo del 27.3.2011, Ravenna/Spezia del 27.3.2011 e Reggiana/Ravenna del 10.4.2011 - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blr del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**26. Ricorso Sig. SANTONI Nicola, Allenatore RESPINTO  
di base, all'epoca dei fatti tesserato per la  
Soc. Ravenna Calcio S.r.l.**

avverso la sanzione della squalifica per anni 4, inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni ascrittegli con nota n. 603/1615pf10-11/SP/blr del 25.7.2011, dell'art. 7, commi 1, 5 e 6 C.G.S., in ordine alle gare Ascoli/Atalanta del 12.3.2011, Atalanta/Piacenza del 19.3.2011 e Ravenna/Spezia del 27.3.2011 - (Delibera

**27. Ricorso U.S. ALESSANDRIA 1912 S.r.l.**  
avverso la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica nel Campionato di competenza 2010/2011, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo Presidente Veltroni Giorgio, ai sensi dell'art. 7, comma 3 e dell'art. 4, comma 1 C.G.S. - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**28. Ricorso ex art. 33, comma 3, C.G.S. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.** –  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**29. Ricorso ex art. 33, comma 3, C.G.S. FUSSBAL CLUB SUDTIROL S.R.L.** –  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**30. Ricorso Sig. FABBRI GIANNI, già Presidente e socio di riferimento della Soc. Ravenna Calcio S.r.l.**  
avverso la sanzione della inibizione per anni 5, inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1, 5 e 6, C.G.S., in ordine alle gare Hellas Verona/Ravenna del 27.2.2011 e Alessandria/Ravenna del 20.3.2011, - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 28) e 29), rispettivamente proposti, dal Monza Brianza 1912 S.p.A. e dal Fussbal Club Sudtirol Srl, al ricorso n. 27) proposto dall'U.S. Alessandria 1912 S.r.l., ammette gli stessi, dichiarando **IMPROCEDIBILE** l'intervento del Monza Brianza 1912 S.p.A. e **RESPINGENDO** quello del Fussbal Club Sudtirol S.r.l. **RESPINGE**, altresì, il ricorso proposto dall'U.S. Alessandria 1912 s.r.l. e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata.

**ACCOLTO** e, per l'effetto, proscioglie Gianni Fabbri dagli addebiti contestati annullando, sul punto, la decisione impugnata.